

SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 11 - LEGGE 12.03.99 N°68 RISERVATA AGLI ENTI PUBBLICI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 18 CO. 2

VISTA la legge 12.3.99 n° 68 recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili” che ha come finalità la promozione dell’inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato;
VISTO l’art. 11 della l.68/99 che prevede la possibilità che gli uffici competenti e i datori di lavoro obbligati o non obbligati all’assunzione, possano stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali grazie alla previsione di tempi e modalità di assunzione;

VISTO l’art. 11, comma 2, che consente tra le modalità di inserimento lavorativo, all’interno della convenzione, il ricorso alla richiesta nominativa, l’attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento, l’assunzione con contratti a termine, la deroga, rispetto ai CCNL, alla durata del periodo di prova

VISTO l’art. 18, 2 comma che prevede che “ *In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. (omissis)*”;

VISTA la Legge 23.11.1998 n.407 avente ad oggetto: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”. Art. 1 comma 2;

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 che all’art. 3 - comma 123 prevede che le disposizioni relative al collocamento obbligatorio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 407/1988 art. 1 comma 2) sono estese, anche "agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro"

VISTO il D. Lgs 165/01 e ss.mm. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il D.lgs 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

VISTO il D.lgs 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

VISTA la Direttiva n.1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente come oggetto “Chiarimenti e Linee Guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del D. Lgs 30.03.2001, n.165- Legge 12.03.1999 n.68- Legge 23.11.1998 n.407- Legge 11.03.2011, n. 25”

VISTA la Legge 19.06.2019 n. 56 avente come oggetto: “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” che all’art. 3 comma 9 lett. C) a modifica dell’art. 39 del D.Lgs 165/01 prevede: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n 41/27 del 07.08.2020 con la quale sono state approvate le Linee Guida per la stipula di Convenzioni di cui agli articoli 11,12 e 12 bis della Legge n.68 del 12.03.1999 e dello Schema di Accordo Quadro per la stipula delle Convenzioni di cui all’art 14 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm. ii.

TRA

L’Agenzia Sarda Politiche Attive Lavoro (C.F. 92028890926), Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio esclusione – Centro per l’Impiego di Sassari (di qui in poi denominata la “ASPAL”) rappresentata dal Direttore del Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione Dott. Marcello Cadeddu

*Legenda Modalità di Assunzione

L'Ente Pubblico dovrà effettuare le procedure di selezione nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità (artt.97 e 98 Costituzione, L.241/90 e ss.mm.)

A) Assunzione diretta nominativa per le seguenti categorie: <i>vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere</i> nonché le categorie ad esse equiparate ai sensi dell'art. 3 - comma 123 della Legge n. 244/2007 "orfani per fatto di lavoro"	L'Ente potrà assumere direttamente e nominativamente previa richiesta di verifica a questo ufficio del possesso dei requisiti dei candidati prescelti
B) Selezione Pubblica/Concorso riservati	L'Ente dovrà comunicare a questo Ufficio l'atto con cui dispone la procedura concorsuale e gli esiti della stessa
× C) Avviamento a selezione numerico	L'ente dovrà inoltrare richiesta di avviamento a selezione a questo ufficio

La Convenzione è compatibile con l'istituto della compensazione territoriale;

In caso di richiesta di modifica del Programma d'inserimento, il Datore di Lavoro deve motivare in maniera circostanziata tale istanza all' ASPAL che, valutate le motivazioni addotte, potrà procedere ad un adeguamento del Programma previo accordo.

La stipula della Convenzione e il rispetto della scansione temporale degli obblighi assunti determina l'ottemperanza agli obblighi dell'ente, limitatamente ai posti inclusi nel programma, ai sensi dell'art.17 L.68/99;

Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti gli impegni assunti nella Convenzione, per le assunzioni rimanenti la stessa verrà considerata come richiesta ai sensi dell'art.9 commi 1 e 2 della L.68/99 e, pertanto, l'ASPAL procederà, nei limiti numerici previsti ad ogni scadenza, all'avviamento delle unità programmate in possesso della qualifica indicata o, in mancanza, equivalente.

Procederà, inoltre, alla segnalazione dell'inadempienza agli organi ispettivi per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.15 comma 4 della legge 68/99;

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Il Commissario Straordinario f.f.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

Il Direttore del Servizio
Dott. Marcello Cadeddu

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate*

L'imposta di bollo di €16,00 è assolta virtualmente ai sensi dell'autorizzazione del 21.03.08 Prot. N. AS/12492/08 dell'Agenzia delle Entrate di Sassari